Determinazione n. 35/2003

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente;

visto il conto consuntivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativo all'esercizio finanziario 2001, nonché l'annessa relazione del Collegio dei revisori;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Benito Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredato del-

le relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Benito Caruso

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI (ENPAB)*, PER L'ESERCIZIO 2001

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. Profili ordinamentali: *a)* Istituzione dell'Ente; *b)* Funzioni istituzionali; *c)* Organizzazione dell'Ente; *d)* Compensi degli organi; *e)* Ordinamento contabile e vigilanza. - 2. La gestione previdenziale e assistenziale: *a)* Gli iscritti; *b)* Le prestazioni previdenziali; *c)* I contributi previdenziali. - 3. Il personale. - 4. Bilancio: *a)* Osservazioni sulla tenuta della contabilità; *b)* Analisi del conto economico; *c)* Lo stato patrimoniale; *d)* Analisi della situazione contributiva; *e)* Rendimento degli investimenti; *f)* Il bilancio tecnico. - 5. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), per l'esercizio 2001 ai fini della verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa.

L'Ente è stato costituito, in base alla legge di delegazione (art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335), per la tutela previdenziale della categoria dei professionisti autonomi, che esercitano la professione di biologo, come successivamente disposto con il decreto leg.vo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'Ente ha reso il primo rendiconto di bilancio nell'esercizio 1998, con il quale è stata approvata anche la gestione iniziale, non a regime, a decorrere dal 1° gennaio 1996[1].

Il controllo per l'esercizio 2001 è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio e delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione, nonché attraverso gli accertamenti esperiti a seguito della necessaria istruttoria sugli atti gestionali dell'Ente.

[1] Con la precedente relazione, adottata con determinazione della Sezione controllo enti n.39/2002 nell'adunanza del 12/7/2002 e trasmessa al Parlamento in data 22/7/2002 (Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 88) si è riferito sull'esito del controllo eseguito per gli esercizi 1998/2000.

1. Profili ordinamentali

a) Istituzione dell'Ente

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, c. 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali.

In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato (secondo il modello già delineato dal decreto leg.vo 30 giugno 1994, n. 509), soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento sul controllo generale eseguito sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, assicurando la verifica della legalità e dell'efficacia della gestione stessa (art. 3, c. 5 del D. Leg.vo n. 509 del 1994).

L'Ente risulta costituito con atti di fondazione del 31 gennaio 1997 e del 19 giugno 1997, con l'approvazione dello Statuto e del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza; lo Statuto ed il Regolamento sono stati successivamente modificati ed integrati con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente in data 21 dicembre 1998.

b) Funzioni istituzionali

Nel quadro delle previsioni delle norme generali sulla previdenza per gli ordini professionali (D. Leg.vo 30 giugno 1994, n. 509 e D. Leg.vo 10 febbraio 1996, n. 103) e delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle funzioni dell'Ente (Statuto, regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, altri regolamenti particolari), l'Ente ha come scopo di curare

l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatorie a favore degli iscritti, e cioè dei biologi iscritti all'Ordine Nazionale (previsto dalla L. 24 maggio 1967, n. 396), con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni, che regolano l'organizzazione dell'Ente.

Accanto a tali funzioni le norme istitutive prevedono anche la realizzazione di forme pensionistiche complementari (secondo le prescrizioni del D. Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124) e di provvidenze ed assistenza facoltative, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le prestazioni previdenziali, che l'Ente eroga a favore degli iscritti prevedono le seguenti forme di tutela:

a) la pensione di vecchiaia;
b) l'assegno di invalidità;
c) la pensione di invalidità;
d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
e) l'indennità di maternità.

Gli interventi assistenziali dell'Ente a favore degli iscritti prevedono anche l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali nei limiti dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Disposizioni particolari prevedono inoltre l'erogazione del supplemento di pensione, la perequazione automatica delle pensioni, la possibilità della contribuzione volontaria, il riscatto dei periodi di servizio precedenti, la disciplina delle condizioni di cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro.

c) Disciplina organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, quale si desume dalle norme costitutive (Statuto e regolamenti esecutivi), prevede organi di indirizzo della gestione, organi deliberativi, organi di rappresentanza e gestione ed organi di controllo, interni ed esterni.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è organo collegiale elettivo, rinnovabile ogni cinque anni, che ha funzioni di governo dell'ente,

consistenti nella determinazione delle direttive e degli obiettivi generali concernenti le funzioni previdenziali, nella nomina del Collegio sindacale, nella determinazione del contenuto delle norme costitutive (Statuto e funzioni di previdenza), nell'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci; il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione e di revisione.

Rappresenta, pertanto, l'organo deliberativo a livello più elevato, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente. Il primo Consiglio di Indirizzo Generale è stato proclamato eletto in data 24 ottobre 1998.

Il Consiglio di amministrazione, organo collegiale elettivo di durata quinquennale, è, invece, l'organo di gestione esecutivo, che cura l'amministrazione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi predisposti dal Consiglio di indirizzo generale, e delle direttive di coordinamento del Presidente del Consiglio stesso; quest'ultimo ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; assume inoltre con proprie determinazioni impegni ed obblighi già deliberati dal Consiglio. Il Primo Consiglio di amministrazione è stato proclamato eletto in data 23 ottobre 1998.

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente è il Collegio dei sindaci, che ha durata quinquennale ed è nominato con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale.

Esso si compone di cinque membri effettivi (più cinque supplenti), dei quali tre elettivi e due designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I membri del Collegio sono stati nominati con delibera del 24 ottobre 1998.

Le sue attribuzioni e le sue funzioni sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e ss.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari, che regolano la gestione dell'Ente.

d) Compensi degli organi

La spesa per i compensi dovuti agli organi dell'Ente è riportata nella tabella seguente:

COMPENSI ORGANI

ORGANI	1999	2000	Variazione %	2001	Variazione %
Consiglio di indirizzo generale	213.894.000	211.854.000	-1,0	207.366.000	-2,1
Consiglio di amministrazione	424.830.000	427.788.000	0,7	431.970.000	1,0
Collegio sindacale	140.508.000	140.396.000	-0,1	146.732.000	4,5
Totale	779.232.000	780.038.000	0,1	786.068.000	0,8

Si registra un lieve incremento globale dei compensi; più pronunciato appare quello relativo agli oneri per il Collegio sindacale.

I compensi erogati al Presidente dell'Ente corrispondono a lire 223,9 milioni per il 2000 (compresa la corresponsione del gettone di presenza e l'importo I.V.A.) ed a lire 225,2 milioni per il 2001.

Il compenso per il Vice Presidente è stato di lire di lire 89,3 milioni per il 2000 (compreso il compenso per il gettone di presenza e l'importo I.V.A.) e di lire 90,5 milioni per il 2001.

e) Ordinamento contabile e vigilanza

Per la disciplina della tenuta della contabilità dell'Ente si applicano in via sussidiaria le norme del codice civile, per quanto non espressamente previsto al riguardo dallo Statuto.

Nello Statuto stesso sono stabiliti alcuni principi fondamentali circa la competenza alla redazione ed all'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), i relativi termini e la durata annuale, l'osservanza del principio di equilibrio della gestione economico-finanziaria, l'indicazione della riserva legale prevista dall'art. 1, c. 4, del D. Leg.vo n. 509 del 1994, la revisione contabile.

Viene altresì disciplinata la composizione del conto del patrimonio (valori mobiliari ed immobiliari) e la provenienza delle entrate di bilancio.

Norme più dettagliate sono previste dal regolamento di contabilità.

Quest'ultimo contempla un bilancio di previsione annuale, composto da un preventivo economico analitico, espresso in termini di costi e ricavi, e un preventivo di cassa, che vengono predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Consiglio di indirizzo generale entro il mese di novembre.

I bilanci sono corredati da una relazione del Presidente e dell'organo di controllo interno e devono essere approvati dai Ministeri vigilanti.

Al regolamento è allegato un piano dei conti con la classificazione per categorie e per costi e ricavi, distinti in costi e ricavi di competenza dell'esercizio, che, una volta autorizzati e contabilizzati danno luogo, per la parte rispettivamente non pagata o non incassata, a debiti e crediti da inserire nel conto del patrimonio.

Il conto consuntivo si compone del conto economico, che espone il risultato dell'esercizio per costi e ricavi, e dello stato patrimoniale, che evidenzia il patrimonio netto (costituito dai vari fondi previdenziali) ed è corredato da un inventario dei beni di proprietà dell'Ente.

Al conto consuntivo sono allegate le relazioni del Presidente e del Collegio sindacale; lo stesso deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale entro il mese di giugno, nonché dai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 del D. Leg.vo n. 509 del 1994 e dell'art. 19 dello Statuto; è, quindi, sottoposto a revisione e certificazione da parte di soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 1 del D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 88.

Altre disposizioni regolano le prescrizioni per la tenuta dell'inventario, per i beni mobili e per gli immobili, e la destinazione dell'utile di esercizio, regolandone l'attribuzione ai vari fondi (fondo per la previdenza, fondo di riserva, fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà, fondo per l'indennità di maternità) con i criteri di determinazione delle rispettive quote.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Ente (approvazione del bilancio, documenti contabili), le prestazioni previdenziali e le regole contributive, si rinvia a quanto viene riferito nei paragrafi successivi.

Non risultano ancora costituiti i servizi di Tesoreria e quello per il Consegnatario dei beni; non risulta ancora predisposto il regolamento per la gestione del patrimonio.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'8/08/2002, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata approvata la delibera n. 68 del 15 novembre 2001, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAB, concernente il regolamento per il riscatto di periodi di esercizio di attività professionali precedenti all'istituzione dell'Ente.

2. La gestione previdenziale e assistenziale

a) Gli iscritti

Secondo le previsioni statutarie sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAB i biologi iscritti nell'Ordine Nazionale dei Biologi, di cui alla legge 24 maggio 1967, n. 396, che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, secondo le modalità di iscrizione previste nel Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale, le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.

La tabella seguente riporta i valori delle unità degli iscritti nel triennio 1999/2001.

NUMERO ISCRITTI

1999	2000	2001
8.221	*8.286*	*8.184*

Si evidenzia la flessione del numero di iscritti alla gestione dell'Ente nell'esercizio 2001 rispetto all'esercizio precedente; il fenomeno assume un aspetto negativo in relazione alla significatività complessiva dell'Ente, atteso il numero già non rilevante della platea degli iscritti (di poco superiore alla consistenza minima di 8000 iscritti, prevista quale condizione per la costituzione dell'ente previdenziale di categoria dall'art. 3, comma 1, lett. B del d.lgs. n.103/1996).